

N. 7/2013 R.G. Fall. n. 4

**IL TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE SECONDA CIVILE**

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati;

dott. Antonello Fabbro Presidente

dott. ssa Caterina Passarelli, Giudice rel.

dott.ssa Elena Rossi Giudice

sul ricorso ex art. 26 l.f. proposto da

[REDACTED] (Avv.) e [REDACTED]

contro

[REDACTED] srl (Avv.)

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

Decna srl ha chiesto la revoca del provvedimento emesso il 21/10/2013 dal Giudice Delegato di rigetto dell'istanza di sospensione della vendita dei beni mobili relativi all'azienda appartenente al fallimento avendo stipulato un contratto di affitto di azienda con la falta in ~~donde~~ contratto tuttora valido non essendo il curatore receduto entro il termine di cui all'art. 79 l.f ed avendo anzi richiesto il pagamento di canoni di affitto con scadenza posteriore al fallimento, manifestando in tal modo la chiara volontà di volere proseguire nel rapporto contrattuale.

Ora, il contratto di affitto di azienda (doc. 2 ricorrente) non è opponibile alla curatela, in quanto privo di data certa. Infatti, tocca il timbro postale solo sul primo foglio che non forma corpo unico con il resto della scrittura privata (v. Cass. 8438/2012). Il contratto, inoltre, non è mai stato iscritto al registro delle Imprese, ed anche per tale ragione, in forza del disposto di cui all'art. 45 l. Fall., non è

opponibile alla massa.

Il curatore non ha mai manifestato l'inequivoca volontà di proseguire nel rapporto, tanto è vero che a pochi giorni di distanza dal fallimento prese possesso dell'azienda apponendovi i sigilli. È a fronte di tale condotta [REDAZIONE] non ha proposto reclamo, né un'istanza ex art. 87 bis L. Fall., rendendo anzi una dichiarazione confessoria circa il fatto che in realtà non era subentrata in tutti i rapporti aziendali (doc. 1 resistente).

La richiesta di pagamento del 6/3/2013 (doc. 3 ricorrente), posta dalla risorrente a fondamento della tesi secondo cui il curatore era subentrato nel contratto, contiene una chiara indicazione della volontà contraria che ispirava la condotta dell'organo fallimentare pesto che in essa il curatore affermava che i contratti (stipulati con [REDAZIONE] e con [REDAZIONE] erano "operanti sino alla data del dichiarato fallimento" e che apparivano "affrattivi e carenti di elementi essenziali propri del contratto di affitto di azienda"; è pur vero che venivano richieste le somme di cui alle fatture emesse, tuttavia, ciò avveniva sulla base delle risultanze contabili e, in ogni caso, a detta richiesta seguiva quella di carattere risarcitorio per l'utilizzo del compendio aziendale (v.doc. 3 res.).

Infine il contratto prevedeva espressamente che la sua prosecuzione fosse subordinata, in caso di fallimento, all'esplicito consenso del curatore (art. 12).

Per tali motivi il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p. q. m.

H. Tribunale

Rigetta il ricorso,

condannato [REDACTED] a rifondere al fallimento [REDACTED] e le spese del procedimento, che liquida in € 7.000,00 per compenso, € 94,60 per spese, € 3,54 per anticipazioni, oltre a spese generali, c.p. e iva.

Treviso, 24/12/13

Il Giudice relatore

Caterina Passarelli

MARISA BARZOLLA - AUTIZIARIO  
Marisa BARZOLLA

Procedendo a

Deposizio[n]e in cancelleria

Il giorno 27-1-2014

Il Cancelliere n. 0170000

Fallimento e Società